



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

---

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

---

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 555/2018 R.G.,

**PROMOSSA DA**

**ACOSET S.P.A.** (C.F. 00132380874), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Gervasi;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** (C.F. 00884060526), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati  
Alberto Giaconia e Antonino Gitto;

**APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE**

\*\*\*\*\*

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione



all'esito dell'udienza del 3 giugno 2020, svolta a mezzo della trattazione scritta ex art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 18/2020.

La Corte ha osservato:

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 768/18 del 15 febbraio 2018 il giudice unico del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da Acoset s.p.a. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., accertava che il saldo dei rapporti di conto corrente (assistiti da apertura di credito) nn. 275, 1946 e 1265, intrattenuti dall'Acoset presso la banca convenuta, alla data del 31.3.2014 era il seguente: *"conto 275 + € 49610.47 (estratto conto € 0), conto 1946 - 720385.48 (estratto conto € 735000.00), conto 1265 - € 1.304.711,53 (estratto conto € 1467305,91), con un minore debito complessivo del correntista di € 226819.37"*. Le spese del giudizio venivano interamente compensate fra le parti.

Avverso la sentenza la Acoset s.p.a. ha interposto tempestivo appello sulla base di tre ragioni di censura.

Si è costituita in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena, resistendo al gravame e spiegando, a sua volta, appello incidentale sulla base di un solo motivo.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 3 giugno 2020, svolta a mezzo della trattazione scritta ex art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 18/2020, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve anzitutto sgombrarsi il campo dall'eccepita inammissibilità del gravame principale, sulla scorta del novellato art. 342 c.p.c.

A tal proposito, ritiene la Corte che non si possa trascurare di considerare che la norma, di contenuto ben più pregnante rispetto alla precedente formulazione, abbia inteso ottenere lo scopo di imporre la predisposizione di atti di appello ben più precisi, nella formulazione dei motivi e delle censure, rispetto al passato, onde meglio contrapporsi alla decisione impugnata.

L'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, dispone al primo comma: *"l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione*



delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Ora, per come sancito dalla Suprema Corte, il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (v. Cass. nn. 4541/2017, 2143/2015).

In particolare, quanto al requisito di cui al punto 2, il legislatore esige che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma che argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal primo giudice sulla correttezza della decisione nel caso concreto.

Ebbene, nel caso di specie, tale rilevanza dell'asserito errore è stata dedotta da parte appellante, dovendosi per tal via ritenere l'impugnazione ammissibile, prescindendo tale accertamento dall'ammissibilità – sotto il profilo della specificità – dei singoli motivi del gravame.

Nel merito, con il primo mezzo l'appellante principale deduce che ha errato il Tribunale nell'applicare al contratto di conto corrente n. 275 – verificato il superamento del limite del tasso soglia *ex lege* n. 108/96 in alcuni trimestri di vigenza del rapporto – il tasso di interesse entro il limite consentito, piuttosto che escludere del tutto l'applicazione degli interessi.

Con il secondo mezzo, l'Acoset si duole della mancata contabilizzazione, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito, della commissione di massimo scoperto (motivo, questo, che deve ritenersi ribadito nel *conclusum*, laddove l'appellante principale insiste nell'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito e



nell'esclusione degli interessi ex art. 1815, secondo comma, c.c.).

Per conto, con l'appello incidentale la Banca assume che ha errato il Tribunale nel ritenere rilevante, ai fini della determinazione del tasso usurario, l'usurarietà sopravvenuta, in luogo di quella originaria.

La stretta correlazione fra le questioni impone l'esame congiunto dei suesposti motivi.

Nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 *bis* d.l. n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la "Cms soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (v., per tutte, Cass. n. 16303/2018, resa a sezioni unite).

Epperò, ciò che rileva ai fini della verifica del tasso usurario è che tale sia il tasso di interesse al momento della stipulazione del contratto, irrilevante essendo la cd. usurarietà sopravvenuta.

Infatti, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, comma 2, n. 4 (conv., con modif., dalla L. n. 24 del 2001), le sezioni unite della Suprema Corte, sia pure con riferimento ai contratti di mutuo, ma la disciplina dettata dal 2° comma dell'art.1815 c.c. in materia di mutuo per pacifica giurisprudenza si applica a tutti i contratti che prevedano la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, qual è l'apertura di credito in conto corrente, hanno affermato che *"allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale"*



risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (sentenza 19/10/2017, n. 24675).

Tali essendo i principi cui attenersi, la Corte ha disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio, già nominato dal primo giudice, cui è stato conferito il mandato di: "a) accertare se il tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente n.275 stipulato nel 2008 fosse, con esclusivo riguardo al momento della stipula (Cass.S.U. n.24675 del 10.10.17), superiore al tasso soglia di cui all'art.2 della legge n.108/96; b) al fine di compiere la suddetta verifica, includa la CMS nel computo del TEG secondo i criteri specificamente dettati da Cass. S.U. n. 16303 del 20.06.2018 secondo cui "con riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte nel periodo anteriore all'entrata in vigore (1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art.2 bis del d.l. n.185/08, convertito dalla legge di conversione n.2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n.108/96, va effettuata la separata comparazione del TEG degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia"- ricavata dal TEGM indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.2 comma 1 della predetta l. n.108/96- e con la "CMS soglia"- calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali-compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto applicati"; c) in caso di accertata usurarietà (originaria), proceda al ricalcolo del saldo con eliminazione di ogni interesse (ex art.1815 comma 2 c.c.); d) fermi restando, per il resto, i criteri stabiliti nel mandato conferito dal giudice di primo grado e, particolarmente, applicando il tasso contrattuale in tutti i casi in cui la banca abbia applicato in corso di rapporto tasso maggiore di quello contrattuale".

Il consulente, dando seguito al mandato conferito, ha accertato che il tasso soglia, relativo all'operazione di apertura di credito in conto corrente, al momento della stipula del contratto, era pari a 14,82%, e che il tasso convenuto, siccome calcolato in applicazione dei criteri sanciti dalla Suprema Corte, è usurario.

Accertata l'usurarietà del tasso convenuto ha dunque proceduto, il consulente tecnico d'ufficio, ad eliminare ogni tasso di interesse, giusta il disposto dell'art. 1815,



secondo comma, c.c., giungendo così ad accertare che il conto corrente in questione (n. 275), alla data del 31 marzo 2014 (data coincidente con quella presa in esame dal Tribunale, pacifico essendo che i contratti fossero ancora in corso, ed era dunque inammissibile l'originaria domanda di condanna alla restituzione dell'indebito) aveva un saldo, in favore della correntista Acoset, pari ad €. 710.631,16, ragione per cui il minore debito del correntista assurge complessivamente ad €. 226.819,37 - 49610,47 + 710.631,16, e dunque ad €. 887.840,06.

In tal senso, pertanto, si impone la riforma della sentenza impugnata, ferme restando le statuizioni afferenti il saldo degli altri due conti correnti (nn. 1946 e 1265), non oggetto di gravame.

Con il terzo mezzo, deduce l'appellante principale che ha errato il Tribunale nel compensare interamente le spese fra le parti.

Alla luce della riforma, va considerato che il debito della correntista, pur ridotto del rilevante importo di €. 887.840,06, ammonta pur sempre – alla detta data del 31 marzo 2014 - ad €. 1.151.871,47, tal che ricorrono giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi, dovendosi porre la restante parte a carico della Banca appellata. Le spese di consulenza vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno.

I compensi si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

Va accolta, infine, l'istanza di distrazione delle spese, formulata dall'avv. Francesco Gervasi, antistatario.

### **P.Q.M.**

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ACOSSET S.P.A. avverso la sentenza n. 768/2018 in data 16/02/2018 del giudice unico del Tribunale di Catania, con l'appello incidentale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- In accoglimento dell'appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata – ferme restando le statuizioni afferenti i conti correnti nn. 1946 e 1265 – accerta che il saldo del conto corrente n. 275 era, alla data del 31 marzo 2014, di + €. 710.631,16, con un minore debito complessivo del correntista di €. 887.840,06;
- Rigetta l'appello incidentale;



- Compensa nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi e pone il restante 50% a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena, nella misura che – per la detta quota – liquida: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 10.693,50 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; quanto al presente grado, in complessivi €. 9.580,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; pone le spese di consulenza di entrambi i gradi a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno;
- Distrae le spese, siccome liquidate, in favore dell'avv. Francesco Gervasi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 15 luglio 2020.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*(firma digitale)*

**IL PRESIDENTE**

*(firma digitale)*

